

DEMICED S.R.L.
Cantiere Filiale supermercato LIDL
Comune di Caorle (VE)



CAMPAGNA DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI CON IMPIANTO MOBILE

RELAZIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Allegato 1 – Autorizzazione impianto mobile di recupero inerti

Redatto da:

Ing. Enrico Fabris

Via Andrea Costa n. 55

30172 Mestre (VE)

Novembre 2017



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 3673 / 2012

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA DEMICED S.R.L. PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI MOBILI DI TRATTAMENTO RIFIUTI.

Il dirigente

Visto che:

in data 10.09.2007 la ditta DEMICED S.r.l. ha trasmesso istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo di n. 1 impianto mobile di frantumazione già autorizzato con DGRV n. 3241 del 15.11.2002 (successivamente integrata dalla DGRV n. 2854 del 12.09.2006), alla Regione del Veneto. Contestualmente la Ditta ha trasmesso istanza per l'integrazione dell'autorizzazione con 4 nuove apparecchiature di vagliatura.

La Regione del Veneto ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione DGRV n. 3241 del 15.11.2002, con DGRV n. 3962 del 11.12.2007, senza tuttavia ricomprendere nell'atto l'autorizzazione ai nuovi 4 impianti di vagliatura.

Con nota pervenuta il 18.06.2008 ed assunta gli atti con prot. n. 43461 del 19.06.2008, la Regione del Veneto ha trasmesso l'istanza relativa ai 4 nuovi impianti di vagliatura alla scrivente Amministrazione.

Con decreto prot. n. 48575 del 09/08/2010, la Provincia di Venezia ha autorizzato la modifica sostanziale dell'autorizzazione regionale n. 3962 del 11.12.2007, integrandola con le 4 nuove apparecchiature di vagliatura.

Gli impianti autorizzati in via definitiva alla ditta DEMICED srl con il Decreto provinciale prot. n. 48575 del 09/08/2010, in scadenza in data 10/12/2012, sono pertanto i seguenti:

Modello: HARTL 503 BBV-S

Casa costruttrice: HARTL CRUSHTEK

N° Matricola: 523610096

Potenzialità impianto: circa 400 mc/giorno (di materiale avente pezzatura variabile tra 0 e 100 mm).

L'impianto consiste in un frantoio a mascelle. Il processo di trattamento, finalizzato al recupero dei rifiuti ai fini dell'ottenimento di materiali destinati all'edilizia e per la realizzazione di sottofondi stradali, risulta così schematizzabile:

- Caricamento del materiale da sottoporre alle operazioni di trattamento nella tramoggia di carico del molino trituratore, previa selezione mediante eliminazione di materiali quali plastica, cavi elettrici, legno, metalli.
- Frantumazione nella sezione frantoio a mascelle.
- Avvio al riutilizzo del materiale ottenuto.
- Avvio a smaltimento dei materiali che non risultano recuperabili, e dei rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione del materiale da sottoporre a trattamento.

L'impianto suddetto non ha subito alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato con DGRV n. 3962 del 11.12.2007 e DGRV n. 376 del 26.02.2008.

Gli impianti mobili di vagliatura di nuova introduzione per i quali la Ditta richiede l'autorizzazione all'utilizzo risultano così identificabili:

Impianto n. 1

Modello: EXTEC TURBOTRAC

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5782

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto, alimentato mediante nastro trasportatore o escavatore, consiste in un gruppo di vagliatura cingolato autonomo, costituito dalle seguenti parti:

- Griglia semovente a stecche orizzontali posta sulla bocca di alimentazione per la separazione del materiale di grossa pezzatura fino a 150-200 mm;
- Nastro trasportatore per il trasporto del materiale sgrossato sotto alla calamita;
- Calamita di deferrizzazione;
- Griglia vibrante a 2 reti semi orizzontali (una a maglia grande, la seconda più fine) con ribaltamento telecomandato. La superficie dei piani vaglianti misura 2100 X 3941 mm
- Nastro laterale sinistro per lo scarico del materiale di media pezzatura (40-70 mm);
- Nastro laterale destro per lo scarico del materiale di granulometria medio fine (2-30 mm);
- Nastro principale centrale per il trasporto del materiale fine (0-2 mm);
- Cingoli;
- Motore diesel da 200 Kw.

Impianto n. 2

Modello: EXTEC ROBOTRAC 7000

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5748

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto lavora solitamente accoppiato con altri vagli e consiste in un vaglio sgrossatore cingolato autonomo che si usa per primo per materiali con alta presenza di inerti e granulometrie fino a 250 mm. E' costituito dalle seguenti parti:

- Griglia vibrante composta da N. 2 piani di vagliatura (uno a stecche orizzontali, il secondo a rete a maglia quadrata) ad inclinazione variabile con ribaltamento della griglia telecomandato. La superficie dei piani vaglianti misura 2700 X 3941 mm;
- Nastro principale di scarico del materiale vagliato, dotato di calamita di deferrizzazione;
- Cingoli;
- Motore diesel da 111 CV.

Impianto n. 3

Modello: FINLAY 760 TROMMEL

Casa costruttrice: Finlay Hydrascreens (Omagh) Limited

N° di matricola: FWT 560130

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto consiste in un gruppo di vagliatura e selezione cingolato autonomo, costituito dalle seguenti parti:

- Alimentatore a nastro di larghezza pari a 1050 mm;
- Griglia vibrante con piano superiore di selezione a barrotti e piano inferiore con reti a maglia quadra, inclinazione di lavoro regolabile idraulicamente;
- Unità vagliante a tamburo rotante di superficie vagliante pari a 20.6 mq. Velocità di rotazione regolabile.
- Nastro sotto tamburo per il trasferimento dei fini vagliati al nastro laterale di larghezza pari a 1200 mm;
- Nastro laterale di scarico dei materiali fini (sottovaglio) di larghezza pari a 600 mm;
- Nastro frontale di scarico del materiale grossolano (sopravaglio) di larghezza pari a 1000 mm;
- Motore diesel da 47 kW.

Negli Impianti n. 1, 2 e 3 il materiale viene caricato, vagliato e quindi scaricato mediante i nastri trasportatori in cumuli posti in prossimità del vaglio.

Impianto n. 4

Modello: DOPPSTADT SM-518 PROFIR

Casa costruttrice: Werner Doppstadt

N° telaio: 1012

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto viene utilizzato per la lavorazione delle frazioni più fini e la separazione dalla massa del triturato di materiali indesiderati quali legno, plastica e metallo. Consiste in un gruppo di vagliatura monotamburo gommato, costituito dalle seguenti parti:

- Vaglio a tamburo rotante autopulente dotato di 4 lame interne per agitare il materiale in fase di vagliatura. Diametro tamburo: 1800 mm. Lunghezza tamburo: 4700 mm. N. di giri: 0.22 rpm;
- Tramoggia di alimentazione inclinabile con griglia vibrante;
- Nastro posteriore di scarico del sopravaglio con tappeto spinato di larghezza pari a 800 mm;
- Nastro laterale sinistro di scarico dei materiali fini con tappeto spinato di larghezza pari a 800 mm;
- Motore diesel da 45 KW;
- Radiocomando.

La Ditta Demiced srl ha presentato in data 28/03/2012, acquisita agli atti con prot. n. 28759 del 30/03/2012 l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Venezia con prot. n. 48575 del 09/08/2010.

L'art. 16 della L.R. n. 20/2007 dispone, tra le competenze delle Province, il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Il comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, reca in Allegato A i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente".

La Giunta Regionale del Veneto ha definito delle "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" mediante la deliberazione n. 1773 del 28.08.2012, pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 75 del 11/09/2012.

Il D.M. 05.02.1998 contiene norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 stabilisce le caratteristiche merceologiche delle materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti.

Sono state redatte da ARPAV e trasmesse a questa amministrazione con nota prot. n. 20572 del 25.03.2008 le proposte di "Linee Guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e per la corretta attribuzione delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs n. 152/06"

Il D.Lgs. n. 152/2006 reca "Norme in Materia Ambientale".

Sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. n. 127/1997.

Con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la giunta provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

E' stata predisposta apposita istruttoria dagli uffici.

Si ritiene, per chiarezza, di revocare e sostituire i precedenti provvedimenti regionali DGRV n. 3241 del 15.11.2002 e DGRV n. 2854 del 12.09.2006 di autorizzazione dell'impianto di frantumazione e di riunire in unico provvedimento le autorizzazioni dell'impianto di frantumazione e dei 4 impianti di vagliatura.

Non sussistono impedimenti alla modifica sostanziale dell'autorizzazione in oggetto,

DETERMINA

Art. 1) La ditta DEMICED S.r.l. (Partita IVA: 02355230273) con sede legale a Malcontenta di Mira (VE) in Via Foscara 22/g, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, all'utilizzo in via definitiva degli impianti mobili descritti in premessa e così denominati:

Impianto di frantumazione:

Modello: HARTL 503 BBV-S

Casa costruttrice: HARTL CRUSHTEK

N° Matricola: 523610096

Potenzialità impianto: circa 400 mc/giorno

Impianti di vagliatura:

Impianto n. 1

Modello: EXTEC TURBOTRAC

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5782

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 2

Modello: EXTEC ROBOTRAC 7000

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5748

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 3

Modello: FINLAY 760 TROMMEL

Casa costruttrice: Finlay Hydrascreens (Omagh) Limited

N° di matricola: FWT 560130

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 4

Modello: DOPPSTADT SM-518 PROFIR

Casa costruttrice: Werner Doppstadt

N° telaio: 1012

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

- Art. 2) Sono autorizzate le operazioni di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, citate di seguito, per le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto individuate dai codici CER di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante:
- **R5:** Riciclo/recupero di materiale inerte mediante frantumazione e/o vagliatura
 - **R12:** Frantumazione e/o vagliatura per sottoporre i rifiuti ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
 - **D14:** Frantumazione e/o vagliatura preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
- Art. 3) La presente autorizzazione **scade il 09.12.2017**. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato, da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
- Art. 4) Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Provincia di Venezia*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
- Art. 5) Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "*Gazzetta Ufficiale*" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
- Art. 6) Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("*direttiva macchine*"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione.

Prescrizioni relative alle campagne di attività

- Art. 7) L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, dovrà essere presentata all'Autorità competente per territorio, la relazione di compatibilità ambientale prevista dalla normativa vigente nel territorio di riferimento.
- Art. 8) Per ogni campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, le eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
- Art. 9) I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità.
- Art. 10) E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
- Art. 11) Nel caso in cui nei materiali da trattare provenienti da demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
- Art. 12) Per le campagne di attività nelle quali verranno recuperati rifiuti aventi codici CER diversi da quelli previsti dal Punto 7.1 del D.M. 05.02.1998, la Ditta dovrà dimostrare, anche con riferimento a quanto stabilito al punto 10), mediante idonea documentazione tecnica allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, che le materie prime prodotte dal processo di recupero posseggano requisiti analoghi a quelli previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. 5205 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005 n. 171).
- Art. 13) Per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione una relazione tecnica in cui si riporti la destinazione e le modalità di effettivo utilizzo delle materie prime ottenute dall'attività di recupero.
- Art. 14) Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
- Art. 15) Gli impianti autorizzati potranno essere utilizzati contemporaneamente, ovvero separatamente, anche in differenti campagne di attività in aree diverse.
- Art. 16) Per ciascuna campagna di attività, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, dovranno essere presentate le seguenti informazioni tecniche:

- impianto mobile utilizzato. Nel caso di utilizzo simultaneo di più impianti, dovranno essere preventivamente individuati e comunicati: numero, tipologia, configurazione degli impianti, sequenza dei trattamenti da effettuare;
 - modalità di gestione delle acque di dilavamento dei rifiuti;
 - destinazione e modalità di effettivo utilizzo delle materie prime ottenute dall'attività di recupero.
- Art. 17) Per lo svolgimento di ciascuna campagna di attività per il trattamento di rifiuti pericolosi, la comunicazione dovrà riportare le seguenti informazioni tecniche aggiuntive:
- caratteristiche della struttura confinata;
 - eventuali sistemi di copertura dei cumuli di rifiuti per la protezione dall'azione del vento e delle acque meteoriche;
 - caratteristiche dei contenitori eventualmente utilizzati per gli stoccaggi dei rifiuti;
 - caratteristiche delle "baie" adibite allo stoccaggio delle frazioni in uscita;
 - localizzazione e caratteristiche degli eventuali sistemi di bonifica dei contenitori dei rifiuti;
 - eventuali sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni gassose.
- Art. 18) Nel caso di svolgimento di campagna di attività per il trattamento di rifiuti pericolosi potrà essere trattato un solo tipo di rifiuto per volta.
- Art. 19) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime e dalle MPS eventualmente presenti nell'area sito della campagna.
- Art. 20) I rifiuti prodotti durante l'attività di recupero o smaltimento dovranno essere classificati con i codici CER 19.12.XX.
- Art. 21) Tutti i rifiuti esitati dall'attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili, suddivisi in base alla loro tipologia, e posizionati in un'area appositamente adibita del cantiere individuata nella planimetria allegata alla comunicazione della campagna. Per i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto (olio, filtri dell'olio, eventuali pezzi di ricambio) dovranno essere predisposti appositi contenitori a tenuta adibiti al deposito temporaneo e posizionati nell'area di cantiere appositamente individuata, in attesa del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
- Art. 22) Nel caso in cui nei materiali provenienti dalle demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
- Art. 23) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti (R5) dovranno garantire l'ottenimento di prodotti conformi alla Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. 5205 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005 n. 171). Per ciascuna campagna di attività la Ditta, dovrà dichiarare a quali Allegati della Circolare del MATT n. UL/2005/5205 intende conformarsi per la produzione di MPS. Il materiale recuperato dovrà inoltre rispettare i limiti del test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05.02.1998.
- Art. 24) Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
- Art. 25) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di non operatività dell'impianto.

Prescrizioni generali

- Art. 26) Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, gli impianti mobili di cui al presente provvedimento non potranno essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali.
- Art. 27) Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un'eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale.
- Art. 28) Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, eventuali autorizzazioni agli stoccaggi, ecc.).
- Art. 29) Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- Art. 30) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.

- Art. 31) Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:
- a. sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
 - b. nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
 - c. i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
 - d. tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al punto 1 del presente articolo dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione;
 - e. per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, una descrizione tecnica del sistema di captazione delle polveri che si intende utilizzare.
- Art. 32) E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
- Art. 33) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno creare rischi per le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- Art. 34) Dovranno essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
- Art. 35) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
- Art. 36) Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
- Art. 37) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 38) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
- Art. 39) La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
- Art. 40) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta DEMICED S.r.l., alla Regione del Veneto, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio Regionale sui Rifiuti e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia.

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 3974 / 2014

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA DEMICED S.R.L. PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI MOBILI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina le modalità di rinnovo dell'autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- iii. il comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- iv. l'art. 16 della L.R. n. 20/2007 dispone, tra le competenze delle Province, il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- v. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vi. il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 che stabilisce le caratteristiche merceologiche delle materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti;
- vii. la DGRV n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, recante in Allegato A i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente";
- viii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, che hanno definito le "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" e le "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti".
- ix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:

- a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
- c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

vista l'autorizzazione alla ditta Demiced Srl per l'esercizio di impianti mobili di trattamento rifiuti prot. 108841 del 06/12/2012;

Premesso che con nota prot. n. 67883 del 13.08.2014 la ditta Demiced Srl ha comunicato la variazione della propria sede legale ed ha richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione;

Visto che la scrivente Amministrazione con prot. 81998 del 03.10.2014 ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento ed ha richiesto la comunicazione dei numeri di serie identificativi delle marche da bollo previste dalla normativa vigente per l'istanza e per il rilascio del relativo provvedimento;

Dato atto che con nota prot. n. 107247 del 22.12.2014 la Ditta ha presentato quanto richiesto.

Gli impianti mobili già autorizzati con prot. 108841 del 06/12/2012 risultano così identificabili:

Modello: HARTL 503 BBV-S

Casa costruttrice: HARTL CRUSHTEK

N° Matricola: 523610096

Potenzialità impianto: circa 400 mc/giorno (di materiale avente pezzatura variabile tra 0 e 100 mm).

L'impianto consiste in un frantoio a mascelle. Il processo di trattamento, finalizzato al recupero dei rifiuti ai fini dell'ottenimento di materiali destinati all'edilizia e per la realizzazione di sottofondi stradali, risulta così schematizzabile:

- Caricamento del materiale da sottoporre alle operazioni di trattamento nella tramoggia di carico del molino trituratore, previa selezione mediante eliminazione di materiali quali plastica, cavi elettrici, legno, metalli.
- Frantumazione nella sezione frantoio a mascelle.
- Avvio al riutilizzo del materiale ottenuto.
- Avvio a smaltimento dei materiali che non risultano recuperabili, e dei rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione del materiale da sottoporre a trattamento.

Impianto n. 1

Modello: EXTEC TURBOTRAC

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5782

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto, alimentato mediante nastro trasportatore o escavatore, consiste in un gruppo di vagliatura cingolato autonomo, costituito dalle seguenti parti:

- Griglia semovente a stecche orizzontali posta sulla bocca di alimentazione per la separazione del materiale di grossa pezzatura fino a 150-200 mm;
- Nastro trasportatore per il trasporto del materiale sgrossato sotto alla calamita;
- Calamita di deferrizzazione;
- Griglia vibrante a 2 reti semi orizzontali (una a maglia grande, la seconda più fine) con ribaltamento telecomandato. La superficie dei piani vaglianti misura 2100 X 3941 mm
- Nastro laterale sinistro per lo scarico del materiale di media pezzatura (40-70 mm);
- Nastro laterale destro per lo scarico del materiale di granulometria medio fine (2-30 mm);
- Nastro principale centrale per il trasporto del materiale fine (0-2 mm);
- Cingoli;
- Motore diesel da 200 Kw.

Impianto n. 2

Modello: EXTEC ROBOTRAC 7000

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5748

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto lavora solitamente accoppiato con altri vagli e consiste in un vaglio sgrossatore cingolato autonomo che si usa per primo per materiali con alta presenza di inerti e granulometrie fino a 250 mm. E' costituito dalle seguenti parti:

- Griglia vibrante composta da N. 2 piani di vagliatura (uno a stecche orizzontali, il secondo a rete a maglia quadrata) ad inclinazione variabile con ribaltamento della griglia telecomandato. La superficie dei piani vaglianti misura 2700 X 3941 mm;
- Nastro principale di scarico del materiale vagliato, dotato di calamita di deferrizzazione;
- Cingoli;
- Motore diesel da 111 CV.

Impianto n. 3

Modello: FINLAY 760 TROMMEL

Casa costruttrice: Finlay Hydrascreens (Omagh) Limited

N° di matricola: FWT 560130

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto consiste in un gruppo di vagliatura e selezione cingolato autonomo, costituito dalle seguenti parti:

- Alimentatore a nastro di larghezza pari a 1050 mm;
- Griglia vibrante con piano superiore di selezione a barrotti e piano inferiore con reti a maglia quadra, inclinazione di lavoro regolabile idraulicamente;
- Unità vagliante a tamburo rotante di superficie vagliante pari a 20.6 mq. Velocità di rotazione regolabile.
- Nastro sotto tamburo per il trasferimento dei fini vagliati al nastro laterale di larghezza pari a 1200 mm;
- Nastro laterale di scarico dei materiali fini (sottovaglio) di larghezza pari a 600 mm;
- Nastro frontale di scarico del materiale grossolano (sopravaglio) di larghezza pari a 1000 mm;
- Motore diesel da 47 kW.

Negli Impianti n. 1, 2 e 3 il materiale viene caricato, vagliato e quindi scaricato mediante i nastri trasportatori in cumuli posti in prossimità del vaglio.

Impianto n. 4

Modello: DOPPSTADT SM-518 PROFIR

Casa costruttrice: Werner Doppstadt

N° telaio: 1012

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto viene utilizzato per la lavorazione delle frazioni più fini e la separazione dalla massa del tritato di materiali indesiderati quali legno, plastica e metallo. Consiste in un gruppo di vagliatura monotamburo gommato, costituito dalle seguenti parti:

- Vaglio a tamburo rotante autopulente dotato di 4 lame interne per agitare il materiale in fase di vagliatura. Diametro tamburo: 1800 mm. Lunghezza tamburo: 4700 mm. N. di giri: 0.22 rpm;
- Tramoggia di alimentazione inclinabile con griglia vibrante;
- Nastro posteriore di scarico del sopravaglio con tappeto spinato di larghezza pari a 800 mm;
- Nastro laterale sinistro di scarico dei materiali fini con tappeto spinato di larghezza pari a 800 mm;
- Motore diesel da 45 KW;
- Radiocomando.

Dato atto che con numeri di serie 01130413047366 e 01130413047355 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Ritenuto che non sussistono impedimenti al rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione degli impianti in oggetto;

DETERMINA

Prescrizioni relative all'impianto mobile

1. La ditta DEMICED S.r.l. (Partita IVA: 02355230273) con sede legale a Malcontenta di Mira (VE) in Via della Fisica 7, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, all'utilizzo in via definitiva degli impianti mobili descritti in premessa e così denominati:

Impianto di frantumazione:

Modello: HARTL 503 BBV-S

Casa costruttrice: HARTL CRUSHTEK

N° Matricola: 523610096

Potenzialità impianto: circa 400 mc/giorno

Impianti di vagliatura:

Impianto n. 1

Modello: EXTEC TURBOTRAC

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5782

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 2

Modello: EXTEC ROBOTRAC 7000

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5748

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 3

Modello: FINLAY 760 TROMMEL

Casa costruttrice: Finlay Hydrascreens (Omagh) Limited

N° di matricola: FWT 560130

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 4

Modello: DOPPSTADT SM-518 PROFIR

Casa costruttrice: Werner Doppstadt

N° telaio: 1012

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

2. Sono autorizzate le operazioni di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, citate di seguito, per le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto individuate dai codici CER di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante:
 - **R5:** Riciclo/recupero di materiale inerte mediante frantumazione e/o vagliatura
 - **R12:** Frantumazione e/o vagliatura per sottoporre i rifiuti ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
 - **D14:** Frantumazione e/o vagliatura preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
3. La presente autorizzazione **scade il 09.12.2017**. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato, da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
4. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Provincia di Venezia*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
5. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "*Gazzetta Ufficiale*" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
6. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("*direttiva macchine*"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione.

Prescrizioni relative alle campagne di attività

7. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, dovrà essere presentata all'Autorità competente per territorio, la relazione di compatibilità ambientale prevista dalla normativa vigente nel territorio di riferimento.
8. Per ogni campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, le eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
9. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità.
10. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
11. Nel caso in cui nei materiali da trattare provenienti da demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
12. Per le campagne di attività nelle quali verranno recuperati rifiuti aventi codici CER diversi da quelli previsti dal Punto 7.1 del D.M. 05.02.1998, la Ditta dovrà dimostrare, anche con riferimento a quanto stabilito al punto 10), mediante idonea documentazione tecnica allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, che le materie prime prodotte dal processo di recupero posseggano requisiti analoghi a quelli previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. 5205 (*Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 2005 n. 171).
13. Per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione una relazione tecnica in cui si riporti la destinazione e le modalità di effettivo utilizzo delle materie prime ottenute dall'attività di recupero.
14. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
15. Gli impianti autorizzati potranno essere utilizzati contemporaneamente, ovvero separatamente, anche in differenti campagne di attività in aree diverse.

16. Per ciascuna campagna di attività, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, dovranno essere presentate le seguenti informazioni tecniche:
- impianto mobile utilizzato. Nel caso di utilizzo simultaneo di più impianti, dovranno essere preventivamente individuati e comunicati: numero, tipologia, configurazione degli impianti, sequenza dei trattamenti da effettuare;
 - modalità di gestione delle acque di dilavamento dei rifiuti;
 - destinazione e modalità di effettivo utilizzo delle materie prime ottenute dall'attività di recupero.
17. Per lo svolgimento di ciascuna campagna di attività per il trattamento di rifiuti pericolosi, la comunicazione dovrà riportare le seguenti informazioni tecniche aggiuntive:
- caratteristiche della struttura confinata;
 - eventuali sistemi di copertura dei cumuli di rifiuti per la protezione dall'azione del vento e delle acque meteoriche;
 - caratteristiche dei contenitori eventualmente utilizzati per gli stoccaggi dei rifiuti;
 - caratteristiche delle "baie" adibite allo stoccaggio delle frazioni in uscita;
 - localizzazione e caratteristiche degli eventuali sistemi di bonifica dei contenitori dei rifiuti;
 - eventuali sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni gassose.
18. Nel caso di svolgimento di campagna di attività per il trattamento di rifiuti pericolosi potrà essere trattato un solo tipo di rifiuto per volta.
19. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime e dalle MPS eventualmente presenti nell'area sito della campagna.
20. I rifiuti prodotti durante l'attività di recupero o smaltimento dovranno essere classificati con i codici CER 19.12.XX.
21. Tutti i rifiuti esitati dall'attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili, suddivisi in base alla loro tipologia, e posizionati in un'area appositamente adibita del cantiere individuata nella planimetria allegata alla comunicazione della campagna. Per i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto (olio, filtri dell'olio, eventuali pezzi di ricambio) dovranno essere predisposti appositi contenitori a tenuta adibiti al deposito temporaneo e posizionati nell'area di cantiere appositamente individuata, in attesa del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
22. Nel caso in cui nei materiali provenienti dalle demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
23. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti (R5) dovranno garantire l'ottenimento di prodotti conformi alla Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. 5205 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005 n. 171). Per ciascuna campagna di attività la Ditta, dovrà dichiarare a quali Allegati della Circolare del MATT n. UL/2005/5205 intende conformarsi per la produzione di MPS. Il materiale recuperato dovrà inoltre rispettare i limiti del test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05.02.1998.
24. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
25. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di non operatività dell'impianto.

Prescrizioni generali

26. Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, gli impianti mobili di cui al presente provvedimento non potranno essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali.
27. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un'eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale.
28. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, eventuali autorizzazioni agli stoccaggi, ecc.).
29. Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

30. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.
31. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:
- sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
 - nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
 - i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
 - tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al punto 1 del presente articolo dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione;
 - per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, una descrizione tecnica del sistema di captazione delle polveri che si intende utilizzare.
32. E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
33. Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno creare rischi per le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
34. Dovranno essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
35. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
36. Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
37. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
38. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
39. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
40. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta DEMICED S.r.l., alla Regione del Veneto, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio Regionale sui Rifiuti e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

ALLEGATO I

Elenco delle tipologie di rifiuti, individuati per CER, per i quali sono autorizzate le operazioni di trattamento con gli impianti mobili della Ditta DEMICED S.r.l., denominati:

Impianto di frantumazione:

Modello: HARTL 503 BBV-S

N° Matricola: 523610096

Impianti di vagliatura:

Impianto n. 1

Modello: EXTEC TURBOTRAC

N° di matricola: 5782

Impianto n. 2

Modello: EXTEC ROBOTRAC 7000

N° di matricola: 5748

Impianto n. 3

Modello: FINLAY 760 TROMMEL

N° di matricola: FWT 560130

Impianto n. 4

Modello: DOPPSTADT SM-518 PROFIR

N° telaio: 1012



CER	Operazione	Descrizione
010408	R5 - R12 - D14	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010409	R5 - R12 - D14	Scarti di sabbia e argilla
010413	R5 - R12 - D14	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
101206	R5 - R12 - D14	Stampi di scarto
101208	R5 - R12 - D14	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	R5 - R12 - D14	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
170101	R5 - R12 - D14	Cemento
170102	R5 - R12 - D14	Mattoni
170103	R5 - R12 - D14	Mattonelle e ceramiche
170106*	R12 - D14	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	R5 - R12 - D14	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170301*	R12 - D14	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302	R5 - R12 - D14	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170303*	R12 - D14	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170503*	R12 - D14	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	R5 - R12 - D14	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170508	R5 - R12 - D14	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170802	D14	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170901*	R12 - D14	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170902*	R12 - D14	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
170903*	R12 - D14	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose



170904	R5 - R12 - D14	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903
191301*	R12 - D14	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191302	R12 - D14	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
200202	R5 - R12 - D14	Terra e roccia

